



COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 29/06/2021

Proposta n. 51 / 2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO

L'anno **2021** il giorno **29** del mese di **Giugno** alle ore **21.00**, previa notifica degli inviti personali avvenuta ai sensi dello Statuto e del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di **prima** convocazione, in seduta **pubblica**.

Dei signori Consiglieri, al presente punto all'ordine del giorno, risultano:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
GALBIATI FILIPPO	SI	GALBUSERA AGOSTINO	SI
SIRONI FRANCESCO	SI	CRIPPA FABIO	SI
COMI MARTA	SI	BERETTA UMBERTO	SI
VIGANO DANIELE	AG	PELLEGRINI MARCO	SI
BAIO ENRICA	SI	BERETTA BARBARA	SI
RIVA GAIA MARIA GIULIA	SI	CITTERIO LORENZO	SI
PICCHI MARTA	SI	PALEARI MARCELLO MARIA	AG
CALDIROLA GAETANO	SI	PEREGO CHRISTIAN	SI
SPREAFICO GAIA	SI		

Presenti: 15 Assenti: 0 Assenti Giustificati: 2

E' presente l'Assessore esterno:

BRAMBILLA DARIO SI

Partecipa il Vice Segretario Comunale MAZZOTTI DARIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GALBIATI FILIPPO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La registrazione audio digitale relativa a questa deliberazione è disponibile sul sito internet dell'ente all'indirizzo:

http://www.comune.casatenovo.lc.it/amministrazione-288-Videoregistrazione_delle_sedute_consigliari

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO

Si dà atto che il Consiglio Comunale si svolge in presenza presso la sala consiliare “dott. Giovanni Maldini” nel rispetto delle misure anti contagio da Covid-19, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e del Regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale.

Si dà atto altresì che sebbene non sia stato consentito l'accesso al pubblico, la pubblicità della seduta viene garantita attraverso la diretta streaming sul canale youtube del Comune di Casatenovo.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020 ha adottato misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Casatenovo di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in

particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Casatenovo (LC) non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 predisposto dal soggetto gestore del servizio Silea Spa – Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente – trasmesso con prot. 3755 in data 15/02/2021, con relazione di accompagnamento ed allegati, e la successiva integrazione operata dal Comune di Casatenovo, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti svolta direttamente dal Comune di Casatenovo, il quale espone un costo complessivo di **€ 1.219.819,67**;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano – Silea Spa, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti e gli allegati;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30 giugno 2020 e successivamente modificato;

Visto in particolare l'art. 1 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99,

relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario 2021 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato nella stessa seduta consiliare, di cui si allega un Prospetto Economico Finanziario- allegato "C" - alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del piano finanziario;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti del Comune di Casatenovo, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad 23,96 €cent/Kg e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Considerato che ai sensi degli art. 23-24-25-26-26 bis-27-28 del regolamento comunale del tributo alle utenze domestiche e non domestiche è possibile assicurare una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti.

Considerato, altresì, che per l'anno 2021 si conferma come lo scorso anno la percentuale di raccolta differenziata del 76 per cento;

Rilevato che le ulteriori esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale per la TARI, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura può essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, nel limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

Visto il comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992.

Visto altresì l'articolo 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'articolo 38-bis del DL n. 124/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/Città Metropolitana.

Vista la risoluzione n. 5/E del 18/01/2021 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo TEFA per il versamento, mediante modello F24, del tributo provinciale, distinto dal codice tributo 3944 da utilizzare per il versamento della TARI.

Preso atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARI:

- i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente i locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 21 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, con maggiorazione del 25%;
- ai sensi dell'art. 25 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota pari al 15%, correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata – COMPOSTAGGIO;
- ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, alle utenze non domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota fino al 70%, in proporzione alle quantità di rifiuti

urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero;

- ai sensi dell'art. 26 bis del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, alle utenze non domestiche è assicurata una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa in caso di uscita dal servizio pubblico per avvio al recupero dei rifiuti urbani. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ecologia) e al Gestore del servizio rifiuti entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021:
 - a) la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.
 - b) la comunicazione presentata entro il termine del 31 dicembre 2020, avrà effetto dal 1° gennaio 2021.
- sono stati redatti gli allegati prospetti (ALLEGATO A-Tariffe-tari 2021, ALLEGATO B-Tariffe-tari-giornaliere 2021) alla presente deliberazione che fanno parte integrante e sostanziale della stessa di articolazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinati sulla base del Piano Finanziario approvato e dalle banche dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la copertura dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la ripartizione dei costi del servizio è stata effettuata secondo la percentuale di incidenza del gettito nell'ultimo ruolo 65% utenze domestiche e 35% le utenze non domestiche come evidenziato dall'allegato C che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui servizi, si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, di cui al D.P.R. 158/1999, in misura tra il minimo ed il massimo al fine di privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui servizi, si sono applicate le seguenti agevolazioni:
 - ✓ La quota variabile della tariffa delle utenze domestiche è ridotta di € 20,00= per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni al 1° gennaio dell'anno di riferimento, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare oggetto di tassazione;
 - ✓ Al tributo dovuto sarà applicata, altresì, un'agevolazione sulla parte variabile del:
 - a) 60% per i locali a disposizione:
 - ✓ della Casa di Riposo;
 - ✓ Inrca (Istituto Nazionale riposo cura per anziani);
 - ✓ ospedali;
 - ✓ degli istituti religiosi;
 - b) 60% per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche paritarie legalmente riconosciute di ogni ordine e grado;
 - c) 30% locali destinati all'uso della comunità parrocchiale.
- ai sensi dell'art. 27, comma 4, l'entità globale delle agevolazioni debitamente richieste sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui servizi, Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della

determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Ritenuto opportuno garantire misure di sostegno alle utenze non domestiche che:

- abbiano subito un blocco delle attività per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti emanati dal Governo e nei provvedimenti regionali/locali.
- pur legittimati a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell'attività (ad esempio per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda).

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con Nota di chiarimento *La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus covid-19*", IFEL - Fondazione Anci aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Preso atto che nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- *“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 (NdR: data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento della redazione della nota), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019”*

La Nota chiarisce inoltre che, in merito alle agevolazioni per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a seguito emergenza sanitaria causata da COVID-19, per quanto attiene alle modalità di attuazione, esse possono confluire nella deliberazione di determinazione delle tariffe, in quanto sono riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta.

Ritenuto per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche di stabilire determinate agevolazioni.

Precisato che l'agevolazione tariffaria applicata alla parte fissa e variabile della tariffe è pari al 40% per le seguenti categorie di utenze non domestiche:

02 - Cinematografi e teatri	40%
07 - Alberghi con ristorante	40%
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	40%
23 - Mense, birrerie, amburgherie	40%
24 - Bar, caffè, pasticceria	40%

Precisato che l'agevolazione tariffaria applicata alla parte fissa e variabile della tariffe è pari al 20% per le seguenti categorie di utenze non domestiche:

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	20%
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	20%
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	20%
06 - Esposizioni, autosaloni	20%
08 - Alberghi senza ristorante	20%
09 - Case di cura e riposo	20%
11 - Uffici, agenzie	20%
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	20%
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	20%
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	20%
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	20%
16 - Banchi di mercato beni durevoli	20%
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	20%
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	20%
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20%
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	20%
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	20%
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	20%
30 - Discoteche, night club	20%

Rammentato ancora che le sopra evidenziate agevolazioni – covid 19 comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio tributi in **€ 77.969,07** e che come sopra specificato al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle agevolazioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, tale copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Osservato, nel merito, che la misura della citata agevolazione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al prospetto economico finanziario riportato nell'allegato "C" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 65% a carico delle utenze domestiche;
- 35% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti sulla base dei valori minimi dei coefficienti indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, ai sensi degli articoli 16 e 18 del vigente Regolamento TARI;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, quantificato in euro € 1.219.819,67, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 pari ad euro 9.286,24, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021 per un gettito complessivo di euro € 1.219.819,67, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" e "B" della presente deliberazione, predisposto dall'Ufficio Tributi comunale, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 25 per cento, ai sensi del comma 663, art. 1, L. 147/2013;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 02/12/2021;
- seconda rata: 31/01/2022;
- possibilità di unica soluzione entro 02/12/2021.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del*

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco sull’importo del tributo, nella misura del 5%;

Considerato che in merito al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000:

1. il Responsabile del Servizio Programmazione Risorse ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

2. il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile.

Preso atto che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Programmazione Tributi e Affari Istituzionali in data 21-06-2021, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ente;

Visto pure il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti di questo Comune in data 21-06-2021, Allegato D;

Preso atto che la discussione in ordine all'argomento in esame è già stata effettuata durante l'esame del precedente argomento afferente: "Modifica del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari)" e risulta ricompresa nel documento costituito dalla registrazione audio digitale della seduta (file denominato CC_29 Giugno 2021_audio.mp3), ai sensi dell'articolo 58, 5° comma, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti n. 14 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 15 i presenti, n. 14 i votanti e n. 1 astenuto (C. Peregò- Movimento cinque stelle)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "A" e "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5%;
- 5) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 27 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso:
 - apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 6) di stabilire per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche le seguenti agevolazioni:
 - agevolazione tariffaria applicata alla parte fissa e variabile della tariffa pari al 40% per le seguenti categorie di utenze non domestiche:

02 - Cinematografi e teatri	40%
07 - Alberghi con ristorante	40%
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	40%
23 - Mense, birrerie, amburgherie	40%
24 - Bar, caffè, pasticceria	40%

- agevolazione tariffaria applicata alla parte fissa e variabile della tariffa pari al 20% per le seguenti categorie di utenze non domestiche:

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	20%
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	20%
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	20%
06 - Esposizioni, autosaloni	20%
08 - Alberghi senza ristorante	20%
09 - Case di cura e riposo	20%
11 - Uffici, agenzie	20%
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	20%
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	20%
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	20%
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	20%
16 - Banchi di mercato beni durevoli	20%
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	20%
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	20%
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20%
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	20%
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	20%
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	20%
30 - Discoteche, night club	20%

- 7) di dare atto che le predette agevolazioni Covid-19 comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio tributi in **€ 77.969,07** e che come sopra specificato al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle agevolazioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, tale copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- 8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
 - prima rata: 02/12/2021
 - seconda rata: 31/01/2022
 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 02/12/2021
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione,

con voti n. 14 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 15 i presenti, n. 14 i votanti e n. 1 astenuto (C. Perego- Movimento cinque stelle)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267, in quanto le tariffe sono propedeutiche all'emissione degli avvisi bonari di pagamento tari 2021

allegati:

- Allegato A Tariffe tari 2021;
- Allegato B Tariffe Tari 2021 giornaliera;
- Allegato C prospetto economico finanziario;
- Allegato D parere revisore Contabile;
- Allegato Documento audio digitale (file denominato CC_29 giugno 2021_audio.mp3).



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 51**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/06/2021

Il Responsabile di Settore

Adriano Uselli

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Sala

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
GALBIATI FILIPPO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTI DARIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GALBIATI FILIPPO;1;19104515
MAZZOTTI DARIO;2;19146420